

Protezione Civile



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE/INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno 2011

INDICE

INDICE.....	2
CAPO PRIMO.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Scopo del presente regolamento.....	4
Art. 3 - Aggiornamento e custodia del regolamento	5
Art. 4 - Le attività e le funzioni di protezione civile.....	5
Art. 5 - Strumenti operativi per il Sindaco in situazioni di emergenza.....	6
Art. 6 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile	6
Art.7 - Costituzione del Servizio di Pronta reperibilità Comunale	6
Art.8 - Obblighi dei dipendenti Comunali	7
CAPO SECONDO	7
UNITA' DI CRISI LOCALE	7
Art. 9 - Unità di Crisi Locale (U.C.L.)	7
Art. 10 - Compiti del U.C.L.	7
Art. 11 - Convocazione del U.C.L.....	10
Art. 12 - Referente Operativo Comunale (R.O.C.).....	10
CAPO TERZO	11
UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE	11
Art. 13 - Costituzione dell'Ufficio Comunale/intercomunale di Protezione Civile	11
CAPO QUARTO	12
LA SALA OPERATIVA.....	12
Art. 15 - Sala operativa.....	12
CAPO QUINTO.....	13
CENSIMENTO DELLE RISORSE	13
Art. 16 - Censimento delle risorse	13
Art. 17 - Inventario e Custodia delle risorse	14
CAPO SESTO	14
INTERVENTI DI EMERGENZA	14
Art. 18 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza	14
Art. 19 - Fase di Allertamento.....	14
Art. 20 - Unità comunali di emergenza	15
CAPO SETTIMO.....	15
IL COORDINAMENTO COMUNALE/INTERCOMUNALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	15
Art. 21 - Finalità del gruppo comunale/intercomunale di Protezione Civile.....	15
CAPO OTTAVO.....	16
ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI	16
Art. 22 - Esercitazioni addestrative.....	16
CAPO NONO.....	17
DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO	17
Art. 23 - Doveri dei volontari.....	17
Art. 24 - Diritti dei volontari	18
Art. 25 - Modalità d'impiego dei volontari	18
Art. 26 - Interventi in ambito extra-comunale.....	18

CAPO DECIMO	18
DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Art. 27 – Impegni di Bilancio.....	18
Art. 28 – Finanziamento interventi di Protezione Civile	18
Art. 29 - Pubblicità del Regolamento	19
Art. 30 - Entrata in vigore ed abrogazioni	19

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Tenuto conto che la popolazione ed il territorio possono essere esposti al rischio di calamità e che queste si manifestano all'improvviso, con il presente regolamento viene disciplinata la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale/intercomunale permanente di Protezione Civile, così come previsto dal piano Comunale di Protezione Civile di ciascun Comune, formata da:

- Un Ufficio di Protezione Civile Comunale/intercomunale
- Un Referente Operativo Comunale di ciascun Comune (di seguito denominato R.O.C.);
- Un'Unità di Crisi Locale (di seguito denominato U.C.L.);
- Una Sala Operativa Comunale/intercomunale
- Un Gruppo di Protezione Civile Comunale/intercomunale o riconosciuto dal Comune.

Art. 2 - Scopo del presente regolamento

Lo scopo del presente regolamento è quello di realizzare e di disciplinare la gestione di tutte le risorse umane e materiali disponibili al verificarsi di episodi calamitosi.

Il Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale/intercomunale di Protezione Civile, una struttura operativa agile e permanente, volta ad un razionale e tempestivo impiego delle risorse allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Le finalità sopra esposte verranno perseguite nel rispetto della vigente normativa, ovvero:

- Legge 8 dicembre 1970, n. 996;
- D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139;
- Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1;
- Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16;
- DGR 16 maggio 2007 n.8/4/32
- DGR 7 febbraio 2005 n.VII/20486

Per il conseguimento delle finalità del servizio, il Sindaco o suo delegato, promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Al verificarsi d'eventi calamitosi o d'ipotesi di rischio emergente, nell'ambito del territorio comunale il Sindaco, quale ufficiale di governo, dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi e le istituzioni di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

Il presente regolamento è da considerare ad ogni livello un'estensione del Piano Comunale di Protezione Civile, in quanto ne riflette completamente le prescrizioni ed analisi.

Art. 3 - Aggiornamento e custodia del regolamento

Il regolamento, in quanto strumento per l'applicazione del Piano Comunale di Protezione Civile di ciascun Comune dovrà essere distribuito a tutti i soggetti che rivestono ruoli operativi in campo della gestione dell'emergenza ed in particolare a:

- Sindaco e R.O.C.;
- Componenti dell'U.C.L. e loro eventuali sostituti;
- Responsabile dell'Ufficio Comunale/intercomunale di Protezione Civile;
- Componenti squadra tecnica;
- Agenti di Polizia Locale;
- Responsabile Associazione di Protezione Civile, Coordinatore / Presidente pro tempore;

La verifica costante del Regolamento e l'aggiornamento relativo alla procedure d'intervento sono di competenza del R.O.C. coadiuvato per i settori e le procedure specifiche dai componenti dell'U.C.L..

L'aggiornamento degli articoli costituenti il regolamento stesso sono di competenza dell'ufficio comunale di Protezione Civile coadiuvato dai componenti dell'U.C.L.

Art. 4 - Le attività e le funzioni di protezione civile

Il Servizio Comunale/intercomunale di Protezione Civile, ha compiti amministrativi, tecnici, d'informazione, di coordinamento e di collaborazione atti a fronteggiare emergenze e calamità.

Il servizio utilizza le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a livello comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Alla gestione di tali attività è preposta una figura specifica e polivalente, nominata dal Comune Capofila, che ha la responsabilità del servizio stesso e che, per la peculiarità delle esigenze e delle prestazioni di lavoro connesse e per la caratteristica delle varie attività deve essere dotato di speciale professionalità.

In particolare esso provvede ad attuare le sotto elencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;*
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;*
- c) l'approntamento di un centro operativo comunale/intercomunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;*
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;*
- e) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale/intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;*

f) *l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del gruppo comunale/intercomunale volontario di protezione civile e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;*

g) *l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale/intercomunale*

coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comune secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli organi riconosciuti per legge come soggetti competenti in materia.

Art. 5 - Strumenti operativi per il Sindaco in situazioni di emergenza

Gli strumenti di cui il Sindaco si avvale per poter operare in situazioni di emergenza sono di carattere giuridico e di carattere organizzativo.

Lo strumento giuridico è costituito dall'ordinanza di necessità e di urgenza. Gli strumenti organizzativi sono costituiti da:

- ***Piano Comunale di Protezione Civile;***
- ***Procedure operative;***
- ***Piano Provinciale di protezione Civile;***
- ***Tutte le altre pianificazioni specifiche;***

Per la loro adozione il Sindaco si avvale dell'intera struttura Comunale.

Art. 6 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile

Il servizio comunale/intercomunale, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 4 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

a) *il Comitato Comunale/intercomunale di Protezione Civile;*

b) *l'Ufficio Comunale/intercomunale di Protezione Civile;*

c) *il Coordinamento Comunale/intercomunale del Volontariato di Protezione Civile, iscritto nell'apposito registro e comunicato alla prefettura SE COSTITUITO);*

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali e istituzioni nazionali presenti sul territorio previste dal D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare dette attività potranno essere svolte anche attraverso accordi o regolate da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione, possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio che hanno acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

Art.7 - Costituzione del Servizio di Pronto reperibilità Comunale/intercomunale

L'Amministrazione potrà dotarsi di un servizio di pronta reperibilità nell'arco delle 24 ore con personale comunale/intercomunale. Il personale di reperibilità, in caso di eventi di competenza della Protezione Civile, è ad ogni effetto parte operativa ed integrante del Servizio Comunale/intercomunale di Protezione Civile.

Art.8 - Obblighi dei dipendenti Comunali

E' fatto obbligo a tutti i dipendenti comunali di ogni ordine e grado, qualora la calamità sia palesemente rilevata, o comunque, in caso di allarme, di provvedere con sollecitudine a mettersi in contatto telefonicamente con la sede dell'Unità di Crisi Locale (U.C.L.), anche senza specifico invito del Servizio Protezione Civile, per ricevere le disposizioni che verranno loro impartite.

E' fatto inoltre obbligo di rimanere reperibili telefonicamente per tutta la durata della crisi/emergenza.

CAPO SECONDO UNITA' DI CRISI LOCALE

Art. 9 - Unità di Crisi Locale (U.C.L.)

In emergenza, per eventi di protezione civile di cui alla lett. b) dell'art.2, comma 1 della Legge 225/92, il Sindaco si avvale dell'Unità di Crisi Locale (U.C.L.) i cui componenti, reperibili H24, mettono in atto il piano di emergenza e supportano il Sindaco nelle azioni decisionali.

L'Unità di Crisi Locale è costituita **ALMENO** da:

1. Sindaco, che coordina l'U.C.L. e tiene i rapporti con il C.O.M. di competenza;
 2. R.O.C. (che oltre all'azione di coordinamento riassume in se' le funzioni di supporto non diversamente assegnate)
 3. Comandante Polizia Locale
 4. Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale/intercomunale
 5. Economo Comunale
 6. Responsabile dell'Associazione Comunale/intercomunale di Volontariato di Protezione Civile convenzionata
 7. Per le varie competenze: i Responsabili dei vari uffici/settori/servizi Comunali
- Dovranno inoltre essere presi contatti con le funzioni sovracomunali istituzionalmente impegnate nella gestione dell'emergenza:
- a) Comando Locale Stazione dei Carabinieri
 - b) Il più vicino distaccamento dei Vigili del Fuoco
 - c) Servizio sanitario 118

I componenti dell'U.C.L. potranno essere integrati a discrezione del Sindaco, sia occasionalmente che in modo permanente da altro personale interno all'ente o esterno (professionisti o consulenti di settore)

I membri dell'U.C.L., in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie. In situazioni di normalità, l'U.C.L. e quindi i suoi componenti, rappresenteranno di fatto il **Comitato Comunale Di Protezione Civile**.

Le riunioni del comitato avranno luogo nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione.

Art. 10 - Compiti del U.C.L.

L' U.C.L. costituita come al precedente art. 9, nel rispetto delle norme vigenti, ed in relazione alle direttive emanate dagli organi provinciali e regionali di protezione civile:

- a) *stabilisce quando è necessaria una revisione del Piano Comunale di Protezione Civile;*

- b) *assicura, almeno una volta all'anno la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;*
- c) *assicura, almeno una volta all'anno la validazione delle procedure di emergenza;*
- d) *esprime parere non vincolante:*
 - d1) *sulla organizzazione di eventuali posti fissi di osservazione;*
 - d2) *su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi servizio di protezione civile;*
- e) *sovrintende alle operazioni di addestramento ed esercitazione delle unità assistenziali di emergenza di cui al successivo punto 9;*
- f) *propone al Sindaco le formule per allertare la popolazione.*

L'U.C.L. si suddivide al suo interno in 9 funzioni di supporto; esse rappresentano le singole risposte operative che occorrono per organizzare gli interventi in qualsiasi tipo di emergenza nell'ambito territoriale comunale. Tali funzioni non sono necessariamente associate ad un singolo responsabile bensì ogni componente dell'U.C.L. potrà assumersi più funzioni di quelle di seguito specificate.

Ogni singola funzione avrà quindi come referente in situazioni di normalità un responsabile di settore che aggiornerà i dati relativi alla propria funzione e che, in caso di emergenza, sarà l'esperto che affiancherà il Sindaco ed il R.O.C. nelle operazioni di soccorso; pertanto ogni Responsabile dovrà provvedere ad individuare sempre un vicario o sostituto per le figure interessate agli interventi di Protezione Civile, relativamente alla propria funzione di supporto assegnata, nonché al settore di competenza.

Le funzioni di supporto sono così configurate:

1 - Tecnico Scientifica, Pianificazione

Il referente, prescelto già in fase di pianificazione, ha il compito di mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti tecniche e scientifiche interne ed esterne anche al fine di fornire un'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio.

2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

Mantiene e coordina i rapporti tra le varie funzioni e le associazioni di volontariato operanti in campo sanitario e con le strutture ospedaliere presenti.

3 - Volontariato

I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicitate dall'organizzazione e dai mezzi a disposizione. Pertanto nel centro operativo, prenderà posto il coordinatore indicato nel piano di protezione civile.

Il coordinatore provvederà, in situazioni di normalità, ad organizzare esercitazioni al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle organizzazioni. Nei periodi di emergenza, quando convocato nell'U.C.L., coordina compiti delle Organizzazioni di volontariato così come individuato nel Piano di Protezione Civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla specificità delle attività esplicitate dalle Organizzazioni e dai mezzi a loro disposizione.

4 - Materiali e Mezzi

La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza di qualunque tipo. Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali, volontariato etc. deve avere un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili. Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell'area dell'intervento.

Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, sarà necessario farne richiesta al Prefetto competente.

5 - Telecomunicazioni

Il responsabile di questa funzione dovrà organizzare una rete di telecomunicazione alternativa affidabile anche in caso di evento di notevole gravità di concerto con il responsabile territoriale degli Enti gestori delle telecomunicazioni, con il responsabile provinciale delle Poste e con il rappresentante dell'associazione di radioamatori presente sul territorio.

6 - Servizi Essenziali e Attività Scolastica

Compito del responsabile di funzione è il coordinamento dell'emergenza per quanto riguarda reti tecnologiche, acquedotti, fognature e in normalità della predisposizione di procedure di intervento di concerto con i rappresentanti dei servizi.

In questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto. Mediante i Compartimenti Territoriali e le corrispondenti sale operative nazionali o regionali deve essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli interventi sulla rete.

L'utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque coordinata dal rappresentante dell'Ente di gestione presente nella funzione. Tutte queste attività devono essere coordinate da un unico funzionario comunale.

7 - Censimento Danni a Persone e Cose

L'effettuazione del censimento dei danni a persone e cose costituisce il compito del servizio, al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso per determinare sulla base dei risultati riassunti in schede riepilogative gli interventi d'emergenza.

8 - Strutture Operative Locali

Il responsabile della funzione ha il compito di regolamentare la viabilità. A questo fine, di concerto con il Sindaco e R.O.C., individua in tempo di normalità percorsi alternativi, mentre gestisce i flussi di trasporto e di traffico chiudendo aree a rischio in fase di emergenza.

9 - Assistenza alla Popolazione

Il compito previsto dalla funzione Assistenza alla Popolazione è affidato ad un responsabile di funzione in possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi etc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come "zone ospitanti". Il

funzionario dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree.

Il Sindaco assegnerà le funzioni in relazione alla pianta organica comunale.

Esempio indicativo NON vincolante di assegnazione delle funzioni di supporto ai membri dell'U.C.L.:

- 1 - Tecnici Scientifici –Pianificazione - ROC /Sindaco
- 2 - Sanità, assistenza sociale - Responsabile Servizi Sociali
- 3 – Volontariato - Coordinatore Gruppo Comunale di P.C.
- 4 - Materiali e mezzi - Responsabile LL.PP.
- 5 - Servizi essenziali ed attività scolastica - Responsabile Urbanistica
- 6 - Censimento danni, persone e cose - Responsabile LL.PP.
- 7 - Strutture operative locali - Comandante Polizia Locale
- 8 – Telecomunicazioni - Comandante Polizia Locale, U.R.P.
- 9 - Assistenza alla popolazione - Responsabile Servizi Sociali

Art. 11 - Convocazione del U.C.L.

L' U.C.L. / Comitato di Protezione Civile Comunale/intercomunale sarà convocata dal Sindaco o dal R.O.C.:

a) in via ordinaria, almeno una volta all'anno, con l'osservanza della procedura prevista per la convocazione della Giunta Comunale; (le riunioni saranno tenute di norma nei locali della Giunta Comunale o in altro ufficio della sede comunale che sarà indicato negli avvisi di convocazione);

b) in via straordinaria ed urgente senza formalità alcuna;

c) al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio di ciascun Comune (in tal caso l'U.C.L. si deve intendere automaticamente convocato in seduta permanente)

Durante emergenze ed eventi calamitosi l'U.C.L. si riunirà presso la sede Comunale.

Art. 12 - Referente Operativo Comunale (R.O.C.)

Il Referente Operativo Comunale (R.O.C.) di ciascun Comune è il primo collaboratore del Sindaco nella gestione dell'emergenza e costituisce il riferimento fisso e permanente, cui fare riferimento in caso di emergenza.

Al R.O.C. spetta in periodi di normalità il compito di:

- coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale;
- organizzare i rapporti con il volontariato locale (comunale e/o intercomunale);
- verificare costantemente l'efficienza delle procedure di intervento in emergenza;
- sovrintendere al Piano di Emergenza Comunale (stesura e aggiornamento);
- tenere contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Prefettura, Provincia, Regione, etc.);
- coordinare l'attività di esercitazione e di verifica della pianificazione;
- in emergenza coadiuvare il Sindaco nei rapporti con i mass-media;

Il R.O.C. si avvale del proprio Ufficio Comunale di P.C. per i compiti sopra indicati.

In situazione di emergenza, il R.O.C., in quanto profondo conoscitore del Piano di Emergenza Comunale, avrà incarichi operativi di principale importanza, supportando il Sindaco nella gestione del personale del Comune, dei Volontari e delle aree di emergenza.

In caso di estrema necessità potrà essere individuato come R.O.C. il Sindaco stesso.

Il ROC sarà nominato con **DECRETO DEL SINDACO** e potrà essere scelto sia all'interno della pianta organica del Comune, che mediante incarico professionale a persona di provata esperienza.

CAPO TERZO UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 13 - Costituzione dell'Ufficio Comunale/intercomunale di Protezione Civile

In seno alla struttura Comunale, viene costituito, sotto la direzione e responsabilità di un Funzionario o di un suo delegato, **l'UFFICIO COMUNALE/INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE** al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento, del Piano di Protezione Civile, dei programmi ed indirizzi forniti dall'U.C.L., della gestione amministrativa del Gruppo Comunale/intercomunale di Protezione Civile, nonché di tutti quegli adempimenti che saranno richiesti in applicazione delle norme emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, dagli altri ministeri comunque competenti, dal Prefetto e dagli Organi Regionali e Provinciali di protezione civile.

L'ufficio comunale/intercomunale di protezione civile è una struttura organizzativa a cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale e, anche se facente parte del Settore Tecnico, opererà quale struttura autonoma.

Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati e, a tal fine, tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente, con precedenza sugli altri adempimenti.

I compiti di gestione e la responsabilità dei procedimenti concernenti l'Ufficio Comunale/intercomunale di Protezione Civile, sono attribuiti al Responsabile dell'Ufficio Comunale/intercomunale di Protezione Civile. Tale figura deve essere attribuita ad un dipendente con la qualifica di dirigente o di funzionario con indennità di posizione organizzativa secondo le vigenti disposizioni, nominato dal Sindaco con specifico provvedimento.

Nei casi d'emergenza il Responsabile dell'Ufficio Comunale/intercomunale di Protezione Civile, dovrà assicurare il funzionamento della struttura in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo e logistico per fronteggiare l'emergenza. Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti.

Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta, al verificarsi di un'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

Art. 14 Compiti dell'Ufficio Comunale /intercomunale di Protezione Civile

L'ufficio comunale/intercomunale di supporto di protezione civile dovrà assicurare:

- tutti gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione di tutte le norme vigenti in relazione alle direttive del Sindaco di ciascun Comune quale organo di protezione civile;
- l'aggiornamento periodico di tutti gli atti costituenti gli Allegati al Piano Comunale di Protezione Civile di ciascun Comune;
- supporto al R.O.C. nella predisposizione di procedure operative di dettaglio da attuare in caso d'emergenza;
- la ricognizione periodica dei rischi presenti su territorio, nonché procedure di monitoraggio dei rischi che potrebbero subentrare.

All'ufficio comunale/intercomunale di protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- cura la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il Piano Comunale Di Protezione Civile di ciascun Comune, avvalendosi per competenza della fattiva collaborazione dei Responsabili dei diversi servizi;
- cura i rapporti con il coordinamento del volontariato di protezione civile e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
- cura la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
 - a) le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;
 - b) gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
 - c) le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
 - d) le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
- cura la banca dei dati concernenti la protezione civile;
- cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale/intercomunale di protezione civile, avvalendosi anche di altri uffici comunali;
- cura le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
- cura le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione;
- segue l'istruttoria per il Censimento dei Danni nel Post emergenza.

**CAPO QUARTO
LA SALA OPERATIVA****Art. 15 - Sala operativa**

Il Sindaco individua la Sala Operativa dell'Unità di Crisi locale di ciascun Comune.

Detta sala dovrà essere dotata, entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento:

- delle carte topografiche e toponomastiche dei territori: comunale, provinciale e regionale con riportate tutte le notizie utili per interventi di soccorso;

- di amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- di collegamento telefonico per telefono e fax;
- di telefoni cellulari e/o apparecchiature ricetrasmittenti capaci di collegamento diretto con:
 - Polizia Locale;
 - Squadra Emergenza U.T.LL.PP. = Servizio di pronta Reperibilità
 - Squadra Protezione Civile = Associazione Volontariato di Protezione Civile Comunale/intercomunale
 - Sala operativa della Prefettura;
- di copie complete ed aggiornate del Piano Comunale di Protezione Civile, degli Allegati al Piano Comunale di Protezione Civile e del presente Regolamento di Protezione Civile;
- di copia completa su supporto cartaceo ed informatico dello Studio Geologico redatto ai sensi della Legge Regionale 41/97 e ss.ii.mm.;
- di copia completa su supporto cartaceo ed informatico del PGT;
- di rubrica telefonica d'emergenza costituita dagli allegati al Piano di Protezione Civile contenenti numeri telefonici.

Sarà compito dei referenti dei singoli uffici comunali, mantenere periodicamente aggiornato l'archivio dati della Sala Operativa in maniera autonoma, ma concordata con l'Ufficio Comunale/intercomunale di Protezione Civile nelle modalità previste dagli artt.13 e 14 del presente regolamento.

CAPO QUINTO CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 16 - Censimento delle risorse

Il piano comunale di protezione civile di ciascun Comune è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);
- indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
- individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio.

Il piano è aggiornato annualmente da parte dell'ufficio comunale/intercomunale di protezione civile, esso tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni limitrofi, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.

I Responsabili dei settori comunali sono tenuti al censimento e all'aggiornamento dei dati relativi alle risorse umane e strumentali dei servizi di loro pertinenza.

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale di ciascun Comune che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.

L'Ufficio Comunale/intercomunale di Protezione Civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

Art. 17 - Inventario e Custodia delle risorse

L'Ufficio Comunale/intercomunale di Protezione Civile, ha in carico i mezzi, le attrezzature e i materiali dedicati in maniera specifica al servizio di protezione civile. Tali attrezzature non potranno essere utilizzate in alcun modo per altre finalità e/o scopi.

Inoltre, si avvale con priorità delle risorse in carico ai diversi servizi comunali; resta pertanto in capo ai diversi servizi il compito di Inventario e Custodia delle loro specifiche risorse.

CAPO SESTO INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 18 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco di ciascun Comune assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto ed al Presidente della Provincia di Milano, in applicazione della L.R. 16/2004, che adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 19 - Fase di Allertamento

Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad azionare il sistema d'allarme mediante:

- l'urgente convocazione dell'U.C.L.;
- la pronta mobilitazione del gruppo comunale/intercomunale volontario di protezione civile;
- la tempestiva attivazione dell'ufficio comunale/intercomunale di protezione civile e della Sala Operativa;
- la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;

- la pronta mobilitazione del corpo di polizia locale, eventualmente coadiuvato dalle forze di polizia messe a disposizione dal Prefetto;
- la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Prefetto, Presidente della Giunta Provinciale e Presidente della Giunta Regionale);
- il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.

Il Sindaco in funzione dell'entità dell'evento può dichiarare lo stato di calamità.

Art. 20 - Unità comunali di emergenza

Il Sindaco di ciascun Comune, ove necessario, provvede, sentito il parere dei membri dell'UCL, alla costituzione delle seguenti unità comunali/intercomunali di emergenza, relative alle specifiche Funzioni di Supporto:

per l'emergenza sanitaria e l'assistenza: per assicurare i primi interventi sanitari e assistenziali con particolare riguardo all'approvvigionamento idrico e alimentare, e di alloggi d'emergenza;

per l'emergenza tecnica ed ecologica: per coordinare gli interventi rivolti alla tutela della incolumità delle persone e prevenire o limitare l'insorgenza di danni alla popolazione e ai beni pubblici e privati;

per la circolazione ed il traffico: per presidiare e coordinare il traffico nelle zone a rischio facilitando, se necessario, l'esodo della popolazione verso località ritenute più sicure.

Dette unità comunali/intercomunali d'emergenza provvederanno, in collaborazione con le unità assistenziali previste dal piano provinciale d'emergenza, ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonché ad allestire le strutture d'accoglienza.

Le unità d'emergenza, sotto la direzione del UCL, provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi.

Esse sono costituite da funzionari comunali in base alle rispettive competenze e dotati della sufficiente professionalità, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all'unità in cui saranno inseriti.

CAPO SETTIMO IL COORDINAMENTO COMUNALE/INTERCOMUNALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 21 - Finalità del gruppo comunale/intercomunale di Protezione Civile

Svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco di ciascun Comune e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Il gruppo comunale/intercomunale di Protezione Civile non può e non deve sostituire le strutture istituzionali, previste dalla legislazione. Le modalità di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile sono definite dal D.P.R. 194/2001.

E' costituito presso la sede municipale o altro luogo ritenuto idoneo (ai sensi della L. 225/92) di ciascun Comune il gruppo intercomunale di volontari di protezione civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano abituale dimora nel Comune o Comuni limitrofi, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco di ciascun Comune.

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale/intercomunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco del rispettivo Comune, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale/intercomunale e ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale/intercomunale di protezione civile.

Ogni Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa e o dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la eventuale "specializzazione".

Ogni Comune, ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al proprio gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della **L.266/91** e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

CAPO OTTAVO ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI

Art. 22 - Esercitazioni addestrative

I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali specifiche e particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile.

Sarà cura del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale/intercomunale volontario di protezione civile, attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Sindaco promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

Tutti i percorsi formativi dovranno rispecchiare il programma di formazione di base stabilito Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia con DGR n°7/19616 del 26/11/2004, e ss. Mm. li.;

CAPO NONO DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO

Art. 23 - Doveri dei volontari

I volontari partecipano alle attività con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore del gruppo Comunale/intercomunale.

Gli appartenenti al gruppo Comunale/intercomunale non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera;

Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i Volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e di lealtà. I volontari, per poter operare, **devono frequentare** un corso di base in materia di protezione civile organizzato a cura del Comune con le modalità esposte nella **D.G.R. 2 luglio 1999 – n.6/44003** pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 32 del 9-08-1999;

I Volontari devono **obbligatoriamente partecipare ogni anno ad almeno tre esercitazioni** organizzate indistintamente dal gruppo intercomunale, COM di appartenenza, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Dipartimento Nazionale.

I Volontari in caso di allertamento o richiesta di intervento di emergenza da parte del Sindaco o Coordinatore, mediante chiamata telefonica o S.M.S., o altro mezzo, è tenuto se reso partecipe della richiesta, di confermare la propria eventuale disponibilità a operare nel più breve tempo possibile e entro e non oltre 30 minuti;

I Volontari devono operare in via Ordinaria in divisa in via straordinaria e preventivamente autorizzata con la sola pettorina di servizio, in ogni caso dovranno sempre e comunque essere utilizzati i D.P.I. necessari per affrontare l'evento. E'sempre è vietato l'uso dell'uniforme senza convocazione o allerta del coordinatore o del Sindaco.

Il Volontario durante l'espletamento delle proprie funzioni dovrà avere sempre e comunque un comportamento rispettoso e impeccabile, non sono ammessi e tollerati comportamenti impropri, pena l'immediata radiazione dal Gruppo Comunale/intercomunale;

Le attrezzature date in uso sono utilizzate sotto la piena responsabilità del Volontario ogni uso improprio è vietato.

L'utilizzo delle apparecchiature radio, dei veicoli e altre di qualsiasi tipo e impiego dovranno essere utilizzate in osservanza alla normativa vigente in materia;

Non è ammesso il libero utilizzo di attrezzature e mezzi per le quali è necessaria una specifica abilitazione rilasciata da appositi Enti pubblici o privati.

Dovranno inoltre essere osservate e fatte osservare da parte del Coordinatore le prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro come disposto dalla L.81/2008

Art. 24 - Diritti dei volontari

Al Corpo Volontari di Protezione Civile comunale/intercomunale è riconosciuto il diritto di chiedere l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato istituito con DPR 194/2001 presso il Dipartimento della protezione civile, previo accertamento dei requisiti di moralità, capacità operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari.

Il Corpo Volontari di Protezione Civile comunale/intercomunale può inoltre richiedere l'iscrizione all'Albo Provinciale e quindi Regionale delle Associazioni ed organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Ai componenti il Corpo Volontari di Protezione Civile comunale/intercomunale impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- copertura assicurativa;
- rimborso delle spese sostenute.

Art. 25 - Modalità d'impiego dei volontari

Le modalità d'impiego del volontariato di protezione civile sono quelle previste dal presente regolamento e dal piano comunale di protezione civile.

Art. 26 - Interventi in ambito extra-comunale

Il Sindaco autorizza il volontariato di protezione civile, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale o sovra nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia, e Regione C.O.M. di appartenenza o da altre istituzioni.

CAPO DECIMO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Impegni di Bilancio

Ogni anno, nel proprio bilancio, l'Amministrazione Comunale prevedrà, in appositi specifici capitoli, un adeguato stanziamento per il conseguimento dei fini di cui al presente regolamento.

Art. 28 – Finanziamento interventi di Protezione Civile

In caso di Intervento di Protezione Civile ogni ufficio (Polizia Locale, Ufficio tecnico, Economato, ecc.) provvede all'esecuzione delle opere ed agli acquisti, in quanto Indifferibili ed Urgenti. Entro 10 giorni dalla fine dell'evento calamitoso ogni ufficio provvederà alla quantificazione delle spese alla loro rendicontazione ed a inviarle al Settore Finanziario per le necessarie coperture.

Durante gli interventi di Protezione Civile, l'Ufficio Economato si attiverà per provvedere alle somme necessarie agli acquisti urgenti per fronteggiare l'emergenza.

Art. 29 - Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Comunale/intercomunale di Protezione Civile e la sede dell'UCL.

Copia del regolamento è inviata ai membri del Comitato di Protezione Civile ed ai responsabili degli uffici e dei servizi del comune.

Art. 30 - Entrata in vigore ed abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.

Il presente regolamento diviene esecutivo ed entrerà in vigore nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento s'intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.